

La classificazione dei crediti in bilancio

Novità bilancio 2013

La rilevazione dei crediti in bilancio deve essere fatta in modo da consentire al lettore la natura degli stessi. Tali informazioni sono funzionali all'esercizio del diritto ad esigere la somma dai creditori.

Ai fini della classificazione dei crediti tra le immobilizzazioni piuttosto che nell'attivo circolante, rileva la destinazione del credito (utilizzo durevole o meno), secondo quanto stabilito dall'art. 2424-bis comma 1 del Codice civile. In linea generale, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono quelli derivanti da rapporti contrattuali di natura commerciale e gestionale, indipendentemente dalla loro scadenza. Secondo il documento OIC n. 15 (§ A.II.b.1), i crediti sono iscrिवibili in bilancio soltanto ove siano già maturati i relativi ricavi. Di conseguenza, fermo restando l'esistenza di casi particolari, detti ricavi vengono riconosciuti, sulla base del principio di competenza, quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: • il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato; • lo scambio è avvenuto (ciò si verifica nel caso di vendita di beni, al trasferimento del titolo di proprietà e nel caso di prestazioni di servizi all'effettuazione della prestazione). I crediti verso clienti sono iscritti, ai sensi dell'art. 2424 del Codice civile nello Stato patrimoniale alle seguenti voci: A - Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata; B.III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri C.II - Attivo circolante. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 4-bis) crediti tributari; 4-ter) imposte anticipate; 5) verso altri. Per quanto riguarda i crediti, il documento OIC n. 15 (§ A.II.a) ha previsto la classificazione degli stessi in base alla: • origine: crediti sorti in relazione ai ricavi derivanti da operazioni di gestione caratteristica, crediti sorti per prestiti e finanziamenti concessi, crediti sorti per altre ragioni (verso dipendenti per anticipi su competenze di futura liquidazione, verso l'Erario, verso istituti di assicurazione per gli indennizzi, depositi cauzionali, ecc.) • natura del debitore: crediti verso clienti, crediti verso consociate, crediti verso soci, con separata indicazione di quelli per versamenti ancora dovuti, crediti verso altri • scadenza: crediti esigibili entro l'esercizio successivo, crediti esigibili oltre l'esercizio successivo I "crediti verso clienti" rappresentano la contropartita dei ricavi derivanti da operazioni di gestione caratteristica (documento OIC n. 15, § A.II.b). E' necessario evidenziare separatamente i crediti in bilancio a seconda della natura del debitore, poiché l'informazione e l'interpretazione risultano differenti (documento OIC n. 15, § A.II.c). In mancanza di specifiche indicazioni, il lettore del bilancio è portato a ritenere che i crediti esposti derivino dall'ordinaria attività commerciale. Ne consegue dunque che, se non indicato diversamente, i crediti esposti in bilancio rappresentano diritti ad esigere determinate somme da clienti. Un altro criterio di classificazione da tenere in considerazione relativamente ai crediti in esame è quello basato sulla loro scadenza. In tal caso i crediti possono essere distinti: • a breve scadenza; • a

media o lunga scadenza. Per i crediti iscritti nell'attivo circolante, compresi quelli verso clienti, devono essere indicati separatamente per ciascuna voce gli importi con scadenza a medio-lungo termine. Necessita, quindi, anche in tal caso, come previsto per i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, di realizzare un apposito prospetto utile ad evidenziare i crediti in base alla loro scadenza. La struttura di bilancio prevista dalla normativa civilistica richiede l'esposizione separata dei crediti esigibili a breve scadenza, rispetto a quelli a media o lunga scadenza, al fine di fornire informazioni sulla situazione finanziaria della società. La separazione è effettuata sulla base del periodo amministrativo annuale e, pertanto, rilevano: • crediti a breve o correnti, ossia crediti con esigibilità prevista entro 12 mesi; • crediti a medio e lungo termine o non correnti, ossia con esigibilità prevista oltre 12 mesi.

Copyright © - Riproduzione riservata

di Paolo Parisi - Professore di Diritto Tributario SSEF "Ezio Vanoni" Paola Mazza -
Dottore commercialista e pubblicista